

Il bando di concorso richiede il requisito specifico del

“Possesso delle patenti di guida di categoria A e di categoria B, entrambe senza limitazioni;”

Al fine di eliminare ogni dubbio o perplessità, preliminarmente si trascrivono gli artt. 116 e 117 del Codice della Strada:

Art. 116

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-*bis*. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis*.

1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-*quinqüies*. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

... *omissis* ...

Art. 117. Cds.

Limitazioni nella guida

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

... *omissis* ...

Le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie (direttiva 2000/56/CE) in materia di patenti di guida sono state recepite, da ultimo, con Decreto Ministeriale 30-9-2003 n. 40T, pubblicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88.

L'art. 3 di detto decreto prescrive:

3. 1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A:

motocicli, con o senza sidecar;

categoria B:

a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

categoria B+E:

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C:

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D:

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm³ e di potenza massima di 11 kW.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;

e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.

Il successivo art. 6. Stabilisce che

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni: per la sottocategoria A1;

b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del 20 dicembre 1985 del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85.

2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

L' allegato I a detto decreto fornisce le **Disposizioni relative al modello comunitario di patente di guida.**

Allegato I

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio

DK: Danimarca

D: Germania

GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

- 1) cognome del titolare;
- 2) nome del titolare;
- 3) data e luogo di nascita del titolare;
- 4) *a)* data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
- c)* designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
- d)* numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
- 5) numero della patente;
- 6) fotografia del titolare;
- 7) firma del titolare;
- 8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
- 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
- e)* la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Koerekort

Fuehrerschein

Άδεια οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomana

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Conducção

Koerkort;

f) colori di riferimento:

- blu: Pantone Reflex Blue;

- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);

- 11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
- 12) **le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.**

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

<- codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi per gli arti

03.01 Protesi/ortesi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortesi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione ...

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 **Veicoli privi del pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)**

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile

20. Dispositivi di frenatura modificabili

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato

20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

- 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
- 20.09 Freno di stazionamento modificato
- 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
- 20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
- 20.12 Tramezzatura davanti al pedale del freno soppresso o neutralizzabile
- 20.13 Freno azionato dal ginocchio
- 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati
 - 25.01 Pedale dell'acceleratore adattato
 - 25.02 Acceleratore ad asola
 - 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04 Acceleratore manuale
 - 25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
 - 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
 - 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
 - 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09 Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
 - 30.01 Pedali paralleli
 - 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
 - 30.04 Acceleratore a freno a slitta per ortesi
 - 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
 - 30.06 Fondo rialzato
 - 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
 - 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
 - 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
 - 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
 - 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
 - 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
 - 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
 - 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sistema di direzione adattato
 - 40.01 Servosterzo standard
 - 40.02 Servosterzo rinforzato
 - 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
 - 40.04 Piantone del volante prolungato
 - 40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
 - 40.06 Volante inclinabile
 - 40.07 Volante verticale
 - 40.08 Volante orizzontale
 - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
 - 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

- 40.11 Volante con impugnatura a manovella
- 40.12 Volante dotato di ortesi della mano
- 40.13 Con ortesi collegata al tendine
- 42. Retrovisore/i modificato/i
 - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
 - 42.02 Specchietto retrovisore posto sul parafango
 - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
 - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
 - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
 - 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola lega
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc. e potenza non superiore a 11kW (A1)**
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7.500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7.500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12.000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)
- 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) le massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12.000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il trasporto di persone (D1+E).

78. Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1) (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

90.01: a sinistra

90.02: a destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.».

- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

3. Disposizioni particolari


a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in Italia, le competenti autorità italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente seguita in Italia.

b) È consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

Da quanto sopra esposto ne consegue che la patente di guida di categoria A che non presenta al campo 12 l'indicazione di alcun codice di restrizione è da considerarsi illimitata.

Da ultimo si evidenzia che la norma non cita mai la patente categoria A3: essa è quella che autorizza direttamente a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), che si può conseguire compiuti i 21 anni di età. Essa con linguaggio a-tecnico è definita come patente illimitata, ma non a tale titolo abilitativo si riferisce il bando di concorso, bensì alla patente definita come A2, conseguibile ad anni 18, purché in assenza di restrizioni codificate, atteso che decorsi due anni dal conseguimento essa automaticamente abilita alla conduzione di motocicli di elevata potenza.



Modello comunitario di patente di guida
